



**Area Lavori Pubblici
Settore Viabilità Terraferma e Smart City**

IL DIRETTORE

ing. Simone Agrondi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Guido Andriolo-Stagno

PROGETTO

**C.I.14572 "4.31 Rafforzamento Azione P.A.:
Completamento del collegamento ciclopedonale da Favaro a Tessera"**

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

FINANZIAMENTO

"PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U. n. 79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020"

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



via Passo Duran 2/b
30174 Carpenedo Mestre (VE)
tel. 041 927320
e-mail: checchin@csa-progetti.com

PROGETTISTA

ing. arch. Alessandro Checchin

COLLABORATORI

**ing. Davide Fasan
arch. Riccardo Finotto**

TITOLO

Capitolato speciale norme amministrative

ELABORATO

1.20_E_CA

REVISIONE	DATA:	OGGETTO:	REDATTO:	VERIFICATO:	APPROVATO:	SCALA:
rev_0	23.08.2021	prima emissione	DF	RF	AC	
rev_1	__/__/__					
rev_2	__/__/__					
rev_3	__/__/__					NOME FILE:
rev_4	__/__/__					1.20_E_CA_0-Capitolato norme amministrative.pdf



Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Città metropolitana
di Venezia

CITTA' DI
VENEZIA



CITTÀ DI VENEZIA

**4.31 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.:
COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO
CICLOPEDONALE DA FAVARO E TESSERA
(C.I. 14572)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(A CORPO)

(articolo 43, commi 3 e seguenti, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

		<i>Euro</i>
a)	Importo lavorazioni e forniture presente appalto	€ 1.142.000,00
b)	Costi della sicurezza	€ 32.000,00
1)	Totale lavori in appalto	€ 1.174.000,00

Il progettista
arch. ing. Alessandro Checchin

Indice

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	– Oggetto dell'appalto
Art. 2	– Ammontare dell'appalto
Art. 3	– Contratto - Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4	– Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Art. 5	– Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6	– Interpretazione del capitolato speciale d'appalto
Art. 7	– Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8	– Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 9	– Fallimento dell'appaltatore
Art. 10	– Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri
Art. 11	– Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 12	– Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13	– Consegna e inizio dei lavori
Art. 14	– Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori
Art. 15	– Sospensioni e proroghe
Art. 16	– Penali in caso di ritardo – Clausola penale
Art. 17	– Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Art. 18	– Inderogabilità dei termini di esecuzione

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19	– Anticipazione – Anticipazioni fatte dall'Appaltatore
Art. 20	– Pagamenti in acconto
Art. 21	– Pagamenti a saldo
Art. 22	– Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 23	– Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Art. 24	– Revisione prezzi e adeguamento prezzi
Art. 25	– Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26	– Lavori a misura
Art. 27	– Lavoro a corpo
Art. 28	– Lavori in economia
Art. 29	– Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

CAPO 6 - CAUZIONI GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 30	– Garanzia provvisoria
Art. 31	– Garanzia definitiva – Ulteriori garanzie
Art. 32	– Riduzione delle garanzie
Art. 33	– Assicurazioni a carico dell'impresa

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- [Art. 34](#) – Variazione ed addizioni al progetto approvato – Varianti in diminuzione – Diminuzione dei lavori
- [Art. 35](#) – Varianti per errori od omissioni progettuali
- [Art. 36](#) – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- [Art. 37](#) – Norme di sicurezza generali e particolari
- [Art. 38](#) – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.....
- [Art. 39](#) – Piano di sicurezza e di coordinamento
- [Art. 40](#) – Piano operativo di sicurezza
- [Art. 41](#) – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- [Art. 42](#) – Subappalto
- [Art. 43](#) – Responsabilità in materia di subappalto
- [Art. 44](#) – Pagamento dei subappaltatori

CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

- [Art. 45](#) – Accordo bonario – Riserve – Controversie – Foro competente
- [Art. 46](#) – Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio
- Art. 47 – Recesso dal contratto e valutazione del decimo

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – Garanzia di manutenzione
- [Art. 49](#) – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
- Art. 50 – Presa in consegna anticipata

CAPO 12 - NORME FINALI

- Art. 51 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore
- Art. 52 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore
- Art. 53 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....
- Art. 54 – Proprietà degli oggetti trovati
- Art. 55 – Custodia del cantiere.....
- Art. 56 – Cartello di cantiere.....
- Art. 57 – Danni
- Art. 58 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione
-
- Art. 59 – Tutela dei lavoratori
- Art. 60 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori
- Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc... ..
- Art. 62- Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

TABELLE

- Tabella A – Tabella incidenza manodopera.....
- Tabella B – Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili
- Tabella C – Cartello di cantiere
- Tabella D – Riepilogo degli elementi principali del contratto.....
- Tabella E – Elenco delle attività imprenditoriali ritenute “sensibili” ai fini del Protocollo di legalità sottoscritto in data 6/04/2017

PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

**QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODALITA' DI ESECUZIONE E
NORME DI MISURAZIONE DI OGNI LAVORAZIONE – REQUISITI DI
ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI – SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E
MODALITA' DI PROVE – ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DELLE
SPECIFICHE LAVORAZIONI – (art. 43, comma 3, lett.B), D.P.R. 207/2010)**

Vedi allegato: M19028002_A15_0-CSA Tecnica

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza di:

- a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 e ss.mm. e ii. in seguito, denominato “Codice”;
- b) D.P.R. 5.10.2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (*Regolamento Generale*) per le parti applicabili;
- c) Decreto 19.04.2000, n.145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (*Capitolato Generale*) per la parte ancora in vigore (cfr. art. 358 del Regolamento);
- d) Capitolato Speciale Tipo per l’appalto di lavori edilizi approvato dall’assemblea generale del consiglio dei LL.PP. n° 170 del 14 dicembre 1990;
- e) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f) Regolamento dei contratti del Comune di Venezia;
- g) Codice della Strada e Regolamento di attuazione;
- h) Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore (art. 17 comma 3);
- i) Legge 13 agosto 2010 n: 136 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e successive modifiche;
- j) D.L. 13.05.2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (*c.d. decreto sviluppo*);
- k) D.L. 69/2013 c.d. “Decreto del Fare”, convertito in L. 98/2013.
- l) L. 80/2014-
- m) L. 11/2015 (legge di conversione del Decreto Milleproroghe)
- n) Decreto Ministeriale 07 marzo 2018 n° 49 “Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” (il presente decreto prevale su quanto evidenziato nei capitoli di riferimento)
- o) D.M. 248/2016

Definizioni:

- Impresa aggiudicataria del contratto: Appaltatore;
- La stazione appaltante è il Comune di Venezia: Amministrazione.

PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED
ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste in tutte le lavorazioni e forniture comprensiva dell'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento secondo il Dlgs 81/2008 e s.m.i., eseguite per realizzare i lavori di completamento del collegamento ciclopedonale da Favaro a Tesserà.
2. Sono comprese nell'appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi (ed ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc.), e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, dai grafici degli impianti e da quelli strutturali, salvo quanto verrà precisato nel momento dell'esecuzione dalla direzione dei lavori.
5. Il presente contratto è stipulato a corpo. Nel presente contratto sono presenti le seguenti lavorazioni al netto degli oneri di sicurezza:

• Lavorazioni e forniture a corpo	€ 1.142.000,00
• Lavorazioni e forniture a misura	€ 0,00
• Lavorazioni in economia	€ 0,00
6. Sicurezza e salute nel cantiere mobile o temporaneo. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi all'intervento di che trattasi, compreso il cronoprogramma dei lavori, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base d'appalto è definito come segue:

	A corpo <i>colonna 1</i>	A misura <i>colonna 2</i>	In economia <i>colonna 3</i>	Sommano <i>colonna 4</i>
A) Lavorazioni e forniture	€ 1.142.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.142.000,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.000,00
C) Importo totale dei lavori	€ 1.174.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.174.000,00

2. Il valore del costo del personale è pari a euro 189.229,40, determinato sulla base di parametri esposti in Tab "A", viene indicato al fine di ottemperare a quanto disposto all'art. 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo risultante dalla contrattazione con l'aggiudicatario degli importi di cui alla colonna 4 riga A, aumentato dei costi della sicurezza di cui alla stessa colonna riga B non oggetto di contrattazione.

Art. 3 – Contratto - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto, in forma scritta, è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 3, nonché dell'art. 59, comma 5 bis, del Codice.
2. L'importo contrattuale della parte di lavorazioni e forniture a corpo, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna numero 1, come determinato in seguito alla contrattazione con l'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, fatte salve comunque le variazioni introdotte dall'Amministrazione durante l'esecuzione dell'appalto. Detti prezzi sono per l'aggiudicatario vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee alle lavorazioni e forniture a corpo già previste
3. L'importo del contratto può invece variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavorazioni e forniture di cui all'articolo 2, comma 1, colonna numero 2, previsto a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
4. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, anche per la parte di lavorazioni e forniture in economia di cui all'articolo 2, comma 1, colonna numero 3, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente C.S.A.
5. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo (riga D colonna 1) restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, mentre quelli stimati a misura (riga D colonne 2 e 3) possono variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'art. 106 del Codice e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

6. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

CATEGORIA PREVALENTE								
n°	Categorie	descrizione	importo	Di cui on. Sic.	>10%	>150.000,00 €	Qualif. Obblig.	S.I.O.S.
1	OG3	strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 1.051.997,83	€ 28.674,56	-	-	SI	NO

Il concorrente deve essere qualificato mediante accertamento requisiti ex art. 90 del DPR n. 207/2010. Tali lavori:

- possono essere realizzati dall'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
- sono, a scelta dell'impresa, subappaltabili, se indicati come subappaltabili in sede di gara/offerta, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti dettati dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016
- possono, altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere subappaltati ad impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010

È possibile il ricorso all'avvalimento.

[illegible]

		Tali parti di lavoro:
--	--	-----------------------

- possono essere realizzati dall'appaltatore, sia esso impresa singola o in raggruppamento temporaneo solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, i lavori in parola dovranno essere realizzati dall'impresa del raggruppamento in possesso dei requisiti necessari.
- sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti dettati dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016.
- possono (devono, qualora l'appaltatore, sia esso impresa singola o in raggruppamento temporaneo, non sia in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria) essere subappaltate a soggetti comunque qualificati mediante accertamento requisiti ex art. 90 del DPR n. 207/2010.

È possibile il ricorso all'avvalimento

CATEGORIE SEGNALATE INFERIORI AL 10% con obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi una speciale qualificazione								
n°	Categorie	descrizione	importo	Di cui on. Sic.	>10%	>150.000,00 €	Qualif. Obblig.	S.I.O.S.
1	OS12A	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	€ 10.305,91	€ 280,91	NO	NO	SI	SI
2	OG10	impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 111.696,26	€ 3.044,53	SI	NO	SI	NO

Tali parti di lavoro:

- possono essere subappaltate, qualora siano indicate come subappaltabili in sede di gara/offerta, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, non ricorrendo i limiti dettati dall'articolo 1, comma 2, del D.M. n. 248/2016 (30% della categoria) in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori;
- possono essere realizzati dall'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, i lavori in parola dovranno essere realizzati dall'impresa del raggruppamento in possesso dei requisiti necessari. Qualora invece l'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, non possieda tutti i requisiti per una o più delle predette categorie può subappaltare i lavori relativi con i limiti sopra richiamati.

In quanto categoria di importo inferiore al 10% ai sensi dell'art. 89 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 è concesso l'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, la quota subappaltabile è fissata nella misura del 40% o nei limiti della normativa vigente (D. L. 77/2021 fino al 31.10.2021 il limite del subappalto è il 50%).

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del regolamento generale sono indicati nella tabella «B» allegata quale parte integrale e sostanziale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e quelle del Capitolato Generale e da ultimo quelle dal Decreto Ministeriale 07 Marzo 2018 n° 49, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, il presente capitolato speciale d'appalto, il computo metrico estimativo (ai sensi dell'art. 32 c. 14-bis del Codice), il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e ancorché non materialmente allegati,
 - a) il capitolato generale
 - b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, eventuali capitolati tecnici, ecc.;
 - c) il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui, all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008;
 - d) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
 - e) le polizze di garanzia;
 - f) L'offerta tecnica dell'impresa in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.
3. Fanno, altresì, parte dell'oggetto contrattuale le disposizioni di cui all'articolo 3.
4. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma 1.
5. Per appalti il cui importo di gara è inferiore a 150.000,00 euro, i documenti sopra riportati possono non essere materialmente allegati al contratto

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme, sia statali che della Regione del Veneto, vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Con apposito verbale sottoscritto congiuntamente con il Responsabile del Procedimento l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.
3. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

4. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.
5. L'Appaltatore si impegna a rispettare il patto di integrità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici di cui all'art. 10 del protocollo di legalità, recepito con D.G.C. n. – del 25 gennaio 2017, sottoscritto in data 6 aprile 2017 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Venezia, allegato allo schema di contratto
6. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale del procedimento di cui all'art. 110 del Codice, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.
2. Qualora l'esecutore sia una associazione temporanea di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria troveranno applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n.50/2016.
3. In caso di fallimento i rapporti economici con l'appaltatore o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione dell'Amministrazione come indicato all'art. 47 del presente C.S.A.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore da parte dell'Amministrazione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali del Veneto inerenti all'esecuzione dei lavori in appalto.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, formalmente incaricato dall'appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'Impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed

alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n.203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi della parte VI – TITOLO I del Codice.
3. Per l'accettazione dei materiali deve essere applicato l'art. 6 del D. M. n. 49/2018.
4. Ad integrazione di quanto indicato al comma 3 del D.M. n. 49/2018, nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
5. Come previsto dall'art. 111, comma 1bis del Codice, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
6. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano anche gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale.

Art. 12 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

1. I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento Generale, sono redatti con le modalità e secondo quanto specificato all'articolo 32 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni e forniture previste dal progetto dell'intervento. I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento Generale, in conformità all'art. 23, comma 16, del Codice, sono dedotti dai prezziari dei lavori pubblici d'interesse regionale o dai listini correnti nell'area interessata, redatti con le modalità e secondo quanto specificato all'articolo 32 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni e forniture previste dal progetto dell'intervento.
2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.
3. Il computo metrico – estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni e forniture, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo e comprensive delle opere di cui all'articolo 15, comma 9, del Regolamento Generale, i corrispondenti prezzi dell'elenco di cui al precedente comma 1 ed aggiungendovi gli importi delle lavorazioni e forniture previste in economia ed i costi della sicurezza contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento, come specificato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. stesso, determinando così i lavori a misura, a corpo, in economia, a base d'appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio entro il termine di 45 giorni dopo la stipulazione del contratto,
2. Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore, deve contenere:
 - a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b. le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
 - c. la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
 - d. le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d'urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.
3. Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. Nel caso in cui la consegna avvenga in ritardo, per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere il recesso dal contratto.

5. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiori ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
6. Nel caso di rifiuto dell'istanza di recesso e di tardiva consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso e fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
7. Può inoltre verificarsi che, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, ossia per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili; in tal caso la sospensione non può durare oltre sessanta giorni e trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
8. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori trasmette copia del relativo verbale al Rup e dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
9. Infine, nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, si applica il comma 15 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
10. È facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto o efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. In ogni caso, anche per la consegna dei lavori effettuata ai sensi del presente comma, viene sottoscritto, prima che questa avvenga, dall'appaltatore e dal responsabile del procedimento il verbale di cui all'articolo 8, comma 2, del presente CSA.
11. Nel caso che successivamente alla consegna dei lavori in via d'urgenza non intervenga la stipula del contratto l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi comprese quelle per le opere provvisorie secondo le modalità stabilite dall'art. 32 comma 8 del Codice.
12. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
13. In caso di consegna parziale si applica il comma 9 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
14. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere si applica il comma 15 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
15. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare come stabilito dal comma 10 dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018.
16. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui al comma 13. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui al presente capitolato.

17. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di cui al presente articolo, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, copia del Piano di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, come previsto all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 14 - Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **450 gg (quattrocentocinquanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferita alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori è prevista e normata dall'art. 107 del Codice. Le sospensioni di cui ai commi 1 (disposte dal direttore dei lavori per circostanze speciali e temporanee), 2 (disposte dal RUP per necessità o pubblico interesse) e 4 (sospensioni parziali per cause imprevedibili o di forza maggiore) del medesimo articolo non danno diritto a risarcimento. Negli altri casi il risarcimento è determinato con le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018.
2. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del Codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera in cantiere al momento della sospensione, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione.
4. In particolare, per sospensioni parziali si applica il comma 4 dell'art. 107 del Codice, nonché il comma 3 dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018
5. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine anzidetto.
6. Per le proroghe si applica l'articolo 107 comma 5 del Codice.

7. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture estranee al contratto, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
8. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
9. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
10. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata la penale nell'ammontare stabilito dai successivi commi del presente articolo.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto, ai sensi dell'art. 113bis del Codice, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale con le seguenti modalità: Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D. Lgs. N. 50/2015
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio effettivo dei lavori rispetto all'eventuale data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori per le diverse fasi operative/lavorazioni.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e -se già addebitata- è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima

soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17. In caso contrario si applica sull'importo contrattuale complessivo dei lavori.

5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Le penali di cui al presente articolo saranno definitivamente accertate e applicate dal responsabile del procedimento, sulla base delle informazioni fornite dal direttore dei lavori, in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 46.
8. La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza alcuna notifica formale, sulle singole rate di acconto come indicato nel precedente comma 6, sempre che l'Amministrazione non preferisca rivalersi su altri cespiti dell'impresa, tra cui la cauzione definitiva; inoltre è espressamente chiarito che la clausola è stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni all'Amministrazione, fra cui quello derivante dal mancato utilizzo dell'opera di che trattasi.
9. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del progetto dell'eseguito, previsto all'art. 51 del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna degli elaborati il responsabile del procedimento, sentito l'organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 100,00 (euro cento/00) giornaliera che verrà aumentata a euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) dal sedicesimo giorno e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.
11. Qualora l'Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
12. Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà dell'Amministrazione, previa comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata a.r./Pec e senza necessità di ulteriori adempimenti, far eseguire d'ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non correttamente realizzate dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell'impresa, rifacendosi anche sulla garanzia contrattuale.
13. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 46.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori ed all'Amministrazione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione: le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la

liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dall'Amministrazione, parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione – Anticipazioni fatte dall'Appaltatore

1. Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del Codice, come modificato dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77, è prevista la corresponsione dell'anticipazione del prezzo pari al **20%** calcolato sul valore del contratto di appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile del procedimento.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

4. La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche.
5. In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal presente articolo e nel contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
6. **I pagamenti avvengono per stati di avanzamento**, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di Euro **200.000,00 (diconsi euro duecentomila), non inferiore al 18% dell'importo contrattuale.**
7. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 30 comma 5bis del Codice, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Non appena raggiunto l'importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui al comma 3, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, trasmettendoli tempestivamente all'Amministrazione; il responsabile del procedimento, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data e lo trasmette immediatamente all'Impresa esecutrice per l'emissione della fattura. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, così come sostituito dall'art. 5 della legge n. 37 del 2019, il certificato di pagamento è emesso contestualmente all'adozione dello stato di

avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso. Il pagamento sarà effettuato dall'Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della fattura dell'impresa esecutrice mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

9. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 5, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento con le modalità di cui al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4, prescindendo dall'importo stabilito al comma 3.
10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 3, con le stesse modalità e termini previsti al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4.
11. In caso vengano accertate inadempienze contributive e/o retributive di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito all'art. 30 commi 5 e 6 del Codice, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 31, ai sensi dell'art. 103 del medesimo Codice.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto a seguito della certificazione della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento secondo le modalità dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine non superiore a trenta giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento entro i successivi 60 giorni formula una relazione al conto finale.
3. Ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010, nonché dell'art. 113-bis del Codice, così come sostituito dall'art. 5 della legge n. 37 del 2019, all'emissione con esito positivo del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:
 - presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del Codice, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123;
 - acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti;
4. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l'ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sulla ritenuta operata sull'importo netto dei lavori, pari allo 0,50 per cento dei lavori, prevista dall'art. 30, comma 5 del Codice, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria come disposto dal comma 3, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo 20, per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. N. 231/2002.
2. Attesa la particolare natura dell'opera e la essenzialità dei termini per l'ultimazione della stessa, non è mai consentito all'appaltatore, anche in presenza di ritardi ed inadempimenti da parte dell'Amministrazione e dei suoi organi, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni; è, invece, facoltà dell'appaltatore promuovere il giudizio presso l'autorità giudiziaria competente, per la risoluzione del contratto - previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora - nei seguenti casi:
 - a. trascorsi i termini di cui ai commi precedenti;
 - b. nel caso in cui l'ammontare delle rate d'acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 21, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute, spettano all'appaltatore gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. N. 231/2002.

Art. 24 - Revisione prezzi e adeguamento prezzi

1. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

1. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice.
2. La cessione dei crediti è consentita secondo le disposizioni di cui alla legge 21/02/1991, n. 52, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice
3. È consentita la modifica del soggetto contraente nei casi e alle condizioni indicati all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del Codice.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Lavori a misura

1. L'appalto non prevede lavorazioni a misura.

Art. 27 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette lavorazioni e forniture.
2. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, comma 6, del Regolamento Generale, applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrale e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.
3. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo della parte a corpo a base d'appalto, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di presentazione dell'offerta, a verificare approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il progetto e tutti gli elaborati per l'esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo metrico, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso. Essendo l'offerta relativa alle lavorazioni e forniture a corpo formulata anche tenendo conto di eventuali necessarie integrazioni al progetto, lo stesso, per la parte a corpo, è ritenuto definitivamente ed irrevocabilmente accettato dall'appaltatore con la presentazione dell'offerta medesima; pertanto l'appaltatore, avendo assunto a proprio esclusivo carico ed onere la verifica delle voci, delle quantità e dei grafici progettuali relativi all'esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo ed avendoli definitivamente ed irrevocabilmente accettati, nulla avrà a volere e pretendere per l'esecuzione del lavoro a corpo, oltre a quanto da lui offerto e contrattualmente pattuito.
4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel presente C.S.A. a norma dell'art.43, comma 6, del Regolamento Generale.
5. I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, riga "D" come evidenziati nella tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a corpo, sono contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dall'Amministrazione, e separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell'appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
7. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, può essere

richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e non, o viceversa; lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

8. La contabilità dei lavori a misura deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 49/2018.

Art. 28 - Lavori in economia

1. Qualora in corso d'opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco applicati alle prestazioni effettivamente svolte e ai materiali impiegati, al netto del ribasso d'asta. Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede ai sensi dell'articolo 24 del presente Capitolato.
2. L'appaltatore deve, anche, provvedere ai materiali ed ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto
3. La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l'importo delle somministrazioni.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 30 - Garanzia provvisoria

1. Per gli affidamenti sotto soglia di cui all'art. 1 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 a decorrere dal 15 settembre 2020, a norma dell'art. 1, co. 4, del medesimo decreto, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Art. 31 - Garanzia definitiva – Ulteriori garanzie

1. Come previsto dall'art. 103 del Codice, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

2. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva è prestata dai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, ed è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. D.M. 19/01/2018, n. 31. Può essere presentata la sola scheda tecnica 1.2 di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegata al D.M. 19/01/2018, n. 31, debitamente compilata, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti.
7. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
8. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto.
9. Fatte salve le disposizioni del presente articolo in merito allo svincolo automatico della garanzia, qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.
10. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
11. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione l'art. 103, comma 10, del Codice.

Art. 32 – Riduzione delle garanzie

1. Alla garanzia definitiva di cui all'art. 31 si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Art. 33 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Come previsto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza dev'essere consegnata alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione. La garanzia cessa comunque trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo di contratto aumentato di: euro 100.000,00 per danni causati da danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ed euro 50.000,00 per danni da demolizione e sgombero.

3. La suddetta polizza deve anche assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori: il relativo massimale è pari a 500.000,00 euro.
4. **È previsto un periodo di garanzia di 12 mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori:** l'appaltatore dovrà costituire in sostituzione della polizza assicurativa di cui al comma 1 una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
5. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione ed addizioni al progetto approvato – Varianti in diminuzione Diminuzione dei lavori

1. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e, in nessun caso, egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nel corso dell'esecuzione dell'appalto variazioni o addizioni al progetto approvato ed ordinare quelle varianti dei lavori che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, per le ipotesi previste dall'articolo 106 del Codice e con l'osservanza delle disposizioni, modalità e procedure e nei termini e limiti in esso stabiliti.
3. Le varianti in diminuzione migliorative, proposte dall'appaltatore potranno essere valutate e fatte proprie dalla stazione appaltante, purché tale modifica non alteri la natura del contratto.
4. Ai sensi del punto 4.1.5. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si dovessero rendere necessari in caso di varianti in corso d'opera di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante ed individuano la parte dell'importo da non assoggettare a ribasso.
5. Sono ammesse varianti anche per i costi della sicurezza, principalmente per i casi contemplati al comma 2 dell'articolo 39 del presente C.S.A. e le stesse sono regolamentate dall'art. 106 del Codice.
6. In caso di variazione dei lavori in aumento il cui importo è contenuto entro il quinto d'obbligo è prevista la sottoscrizione di un atto di sottomissione. In caso di varianti eccedenti il quinto d'obbligo è stipulato, con le stesse modalità del contratto principale, un atto aggiuntivo quale appendice contrattuale che deve indicare le modalità e condizioni di esecuzione dei lavori in variante.
7. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016.

Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. In caso di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, non è necessario indire una nuova procedura di gara qualora il valore della modifica sia inferiore al 15% dell'importo iniziale del contratto. La modifica non può comunque alterare la natura complessiva del contratto.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporterà il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni quantitative delle lavorazioni e delle forniture sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi contrattuali.
2. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi

delle lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero accettati dall'appaltatore la direzione lavori, su indicazione dell'Amministrazione, provvederà, con apposito ordine di servizio, ad imporli all'appaltatore ed ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni e/o la somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi prezzi, in ogni caso ammessi nella contabilità.

3. Se l'appaltatore non iscriverà riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento Generale, i nuovi prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
4. Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza.
5. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dal punto 4.1.3. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.
6. In proposito trova applicazione l'art. 8 del D.M. n. 49/2018

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 - Norme di sicurezza generali e particolari

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
4. L'accertamento di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determina l'applicazione dell'art. 108 comma 3 del Codice in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. In particolar modo, l'appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii. e presentare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria e prevista dal citato decreto.

Art. 38 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione ed al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore durante l'esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dall'Amministrazione appaltante, e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano a tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere.

Art. 39 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed all'Amministrazione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 40 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed all'Amministrazione, un piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con i

contenuti minimi previsti all'allegato XV del citato Decreto. Il piano operativo di sicurezza, redatto a cura e spese di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, deve contenere almeno gli elementi elencati al punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento allo specifico cantiere interessato, e deve inoltre essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39 del presente C.S.A. e previsto dall'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
3. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed all'Amministrazione, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e agli allegati XIII e XXVII del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, comunque, a quanto contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.
2. L'appaltatore e le imprese subappaltatrici sono obbligati a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa all'indicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e la certificazione di regolarità contributiva. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici, formano parte integrante del contratto di appalto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice. Nell'articolo 4 del presente Capitolato e alla tabella "A" allegata al presente Capitolato sono indicate le categorie per le quali è ammesso il subappalto.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle condizioni indicate all'articolo 105 sopra citato. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta: trascorso tale termine senza provvedimento, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti inferiori al 2% dell'importo del contratto principale il termine è ridotto a 15 giorni.
3. Alla richiesta di subappalto, l'appaltatore deve allegare la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti per la prestazione appaltata oltre alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento (col subappaltatore) a norma dell'art. 2359 del cod.civ.; il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Al fine dell'autorizzazione è richiesto anche lo schema del contratto di subappalto.
4. Almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione dei lavori subappaltati, l'affidatario deve depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto.
5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle procedure per l'affidamento dell'appalto.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
7. L'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti anche diversi dai subappalti, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in modo diretto o indiretto nella realizzazione dell'opera, con riguardo alle forniture ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato "E" al presente Capitolato Speciale, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
9. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
10. Le imprese subappaltatrici devono osservare le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, in materia di identificazione degli addetti nei cantieri indicando, nella tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008, anche la data di assunzione e gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.
11. Le imprese subappaltatrici devono custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad esempio estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori.
12. L'appaltatore dovrà, anche nel caso di subappalto, rispettare pienamente la normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo all'allegato XVII del citato decreto.
13. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto ai sensi dell'art. 1 del "Protocollo di legalità" sottoscritto dall'Amministrazione in data 6 aprile 2017, richiamato al comma 5 dell'art. 8 del presente capitolato, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto o la revoca dell'autorizzazione al

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Codice antimafia. L'Appaltatore deve anche inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

14. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, secondo quanto indicato nel più volte citato protocollo di legalità sottoscritto in data 6 aprile 2017.
15. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante avvierà i procedimenti specifici indicati dal protocollo di legalità sottoscritto in data 6 aprile 2017.

Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il RUP e l'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i..
4. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l'Amministrazione verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, in caso inadempimento da parte dell'appaltatore, o su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. A tal fine l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con allegate le

relative fatture elettroniche. La comunicazione dovrà essere effettuata ad ogni Stato Avanzamento Lavori in occasione dell'emissione del certificato di pagamento.

3. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore e in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 30, commi 5 e 6 del medesimo decreto legislativo (trattenute dai pagamenti).

CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

Art. 45 - Riserve e Contenzioso

1. Nel caso insorgessero contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore si applicheranno gli art. 204 e seguenti del D. Lgs. N. 50/2016.
2. Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative Riserve nel registro di contabilità così come previsto nei commi successivi.
3. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. L'iscrizione delle Riserve nel registro di contabilità digitale andrà effettuata secondo la modalità qui sottoindicate:
 1. preliminarmente all'apposizione della firma digitale, l'Appaltatore notizierà per le vie brevi alla D.L. l'intenzione di iscrivere riserve nel registro;
 2. il direttore dei lavori invierà all'Appaltatore una copia firmata digitalmente del Registro di contabilità recante la dicitura "Firmato con riserva" e l'Appaltatore lo contro-firmerà digitalmente ritornandolo alla stazione appaltante;

3. il direttore dei lavori inoltrerà il registro via P.E.C. all'Amministrazione: il numero di protocollo di riferimento sarà quello del documento firmato dalle parti;
 4. le successive iscrizioni sul registro (trascrizione delle riserve, controdeduzioni del direttore dei lavori) saranno redatte su documenti informatici singoli, riportanti il frontespizio del Registro di contabilità con una numerazione sequenziale che consenta di stabilire l'ordine cronologico degli eventi; il direttore dei lavori invierà a mezzo PEC all'Amministrazione ciascun documento firmato dalle parti, cui sarà assegnato il numero di protocollo di riferimento;
 5. il registro di contabilità completo dell'opera risulterà pertanto dalla lettura sequenziale di tutte le sue parti numerate e firmate digitalmente dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.
6. Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva. Le Riserve riportate in documenti diversi dal registro di contabilità acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte tempestivamente nel primo registro di contabilità utile; se questo non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
 7. Qualora, a seguito l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 205 del D. Lgs. N. 50/2016;
 8. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, secondo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016.
 9. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del D. Lgs. N. 50/2016 possono essere deferite ad arbitri a norma degli art. 209 e 210.
 10. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

Art. 46 - Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 comma 1 del Codice (modifiche sostanziali del contratto art. 106, incapacità a contrarre, violazione dei trattati).
2. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto qualora si verificasse una delle fattispecie previste dall'art. 108 comma 2 (decadenza della qualificazione, disposizioni antimafia).
3. Qualora il Direttore dei Lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, si avvia la procedura di cui al comma 3 dell'art. 108 per la risoluzione del contratto.
4. In caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore il direttore dei Lavori assegna un termine non inferiore ai 10 giorni (salvo urgenze) entro cui l'appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto questo termine, qualora l'inadempimento permanga la Stazione Appaltante risolve il contratto.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
7. Nel caso siano in esecuzione provvedimenti cautelari possessori o d'urgenza, comunque denominati, che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, l'Amministrazione può in alternativa depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria, con le modalità stabilite dall'art. 93 pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 47– Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto e di un importo pari ad un decimo del valore delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori (servizi o forniture) eseguiti.
3. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso, si fa riferimento all'art. 109 del Codice.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli atti contrattuali.
2. Al termine dei lavori e in seguito a formale comunicazione dell'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
3. Ai sensi del 2° capoverso del medesimo art. 12, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, fissato dal direttore dei lavori, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 ultimo periodo, del Codice l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcun'indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A. nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Dalla data del verbale d'ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute al Titolo X, Capo I e Capo II, del Regolamento Generale e art.102 del Codice.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del Codice, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.
3. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso tempestivamente alla Amministrazione. Quest'ultima approva il C.R.E. entro i successivi due mesi.

Art. 50- Presa in consegna anticipata

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Ai fini della presa in consegna anticipata si procede ai sensi dell'art. 230 del Regolamento Generale, redigendo apposito verbale.
4. La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dall'Amministrazione e comunicato all'appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento

5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
6. Qualora l'Amministrazione non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna anticipata le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, l'illuminazione, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - e. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
 - f. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
 - g. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - h. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera per l'esecuzione dei lavori previsti dagli elaborati progettuali;
 - i. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei

materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- j. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- k. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte comprensivo degli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato;
- l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n. le spese per l'accertamento dei materiali di scavo e demolizione come previsto dal D.P.R. 120/2017;
- o. i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisionali;
- p. le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del Regio Decreto 1127/1939.
- q. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- r. a richiesta, la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- s. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- t. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal RUP e relativo ufficio (gestori di servizi a rete, Consorzi, privati, enti territoriali e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione), tutti i permessi necessari (adempiendo alle relative prescrizioni), per le attività connesse alla realizzazione dei lavori. Sono compresi – a titolo di esempio - i contatti con i referenti dei gestori dei sottoservizi per comunicazioni operative, i permessi per il transito dei propri automezzi presso i competenti uffici di Polizia Locale, le autorizzazioni per l'eventuale occupazione di aree o per lo scarico nella rete fognaria o nei fossi, le interruzioni di servizi, le limitazioni della viabilità, i divieti di sosta, le eventuali deroghe a regolamenti Comunali (rumore, inquinamento), ecc. . Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscriverne riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisi ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell'Amministrazione.
3. L'appaltatore deve, anche, provvedere ai materiali ed ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
4. L'appaltatore è inoltre tenuto:
 - a. ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;
 - b. a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall'indicazione del cognome e nome, dell'impresa di appartenenza e del numero di matricola. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, il menzionato tesserino di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi dell'autorizzazione della stazione appaltante. Nel caso di lavoratori autonomi, il menzionato tesserino deve contenere anche l'indicazione del committente. Il tesserino può essere sostituito dal documento d'identità, integrato dei dati eventualmente in esso mancanti.
5. Dal punto di vista operativo, sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto e con i costi della sicurezza (di cui al Piano di Sicurezza e di Coordinamento), anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso:
 - a) il segnalamento stradale temporaneo, in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

- b) il mantenimento, per tutta la durata del cantiere, del transito sugli spazi pubblici e privati adiacenti o interessati dalle opere da eseguire e in generale l'accessibilità – almeno pedonale - a residenze, attività e strutture pubbliche e private, impiegando – a titolo di esempio - passerelle o piastre di portanza adeguata;
 - c) il mantenimento in condizioni di buona transitabilità dei percorsi pedonali obbligati ed eventuali deviazioni in prossimità del cantiere, con particolare riguardo alle persone con ridotta capacità motoria;
6. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o digitale - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e in ogni caso a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
7. L'appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione degli elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di cantierizzazione costituiscono l'interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati devono essere sottoscritti dall'appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il Direttore lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli eventuali interventi necessari ai sensi del precedente art. 34 (varianti on corso d'opera)

Art. 52 - Obblighi documentali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici per quanto di loro competenza, sono anche tenuti a trasmettere ai soggetti competenti (Amministrazione, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatori in materia di sicurezza) tutta la documentazione comunque prevista dalla vigente legislazione e/o richiesta e principalmente:
- a. **predisporre la “Richiesta di autorizzazione espressa per attività rumorose temporanee: cantieri”**, come previsto dal *Regolamento attività rumorose temporanee, approvato con DCC n. 28, del 29/06/2016*, che comprende il cronoprogramma rumore, la valutazione previsionale di impatto acustico a firma di un Tecnico Competente in Acustica secondo normativa vigente e il progetto di minimizzazione dell'impatto acustico;
 - b. il rilievo fotografico delle proprietà private interessate o confinanti con i lavori per documentare la presenza di danni preesistenti l'attività del cantiere;
 - c. l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese
 - d. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, incluse le casse edili, se obbligatorie, prima dell'inizio dei lavori e in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna di cui all'art. 5 del decreto 49 del 7/3/2018;

- e. la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza, se richiesto, e del Piano Operativo di Sicurezza ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
 - f. solo per le società di Capitali, la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 187/91;
 - g. programma esecutivo dei lavori, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori;
 - h. la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. L'appaltatore e le imprese che a qualunque titolo accedono al cantiere e che sono coinvolte nell'esecuzione dei lavori, hanno obbligo di tenere sempre in cantiere, i seguenti documenti:
- a. il Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100 D.Lgs 81/08) se previsto;
 - b. il POS, Piano Operativo di Sicurezza (art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs 81/08), comprendente il programma dei lavori (anche quello specifico dei lavori di demolizione (art. 151, comma 2 D.Lgs 81/08);
 - c. copia della notifica preliminare agli enti previdenziali (art.99 D.Lgs 81/08);
 - d. un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarli ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal RUP e relativo ufficio, tutti i permessi necessari (adempiendo alle relative prescrizioni), per le attività connesse alla realizzazione dei lavori. Sono compresi – a titolo di esempio - i contatti con i referenti dei gestori dei sottoservizi per comunicazioni operative, i permessi per il transito dei propri automezzi presso i competenti uffici di Polizia Locale, le autorizzazioni per l'eventuale occupazione di aree o per lo scarico nella rete fognaria o nei fossi, le interruzioni di servizi, le limitazioni della viabilità, i divieti di sosta, le eventuali deroghe a regolamenti Comunali (rumore, inquinamento), ecc. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscriverne riserva, anche se riferibili ad eventi imprevedibili ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell'Amministrazione
4. L'appaltatore deve produrre le dichiarazioni ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 120/2017 e i documenti di trasporto necessari per lo smaltimento dei materiali da demolizione e di risulta dei lavori.
5. L'appaltatore si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad esempio estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori
6. L'Appaltatore deve nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presente presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994.
7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di

tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia (allegato C al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 7/9/2015 recepito con D.G.C. n. 334 del 18/11/2015).
9. L'appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se necessarie e previste dalla vigente normativa in materia, tutte le dichiarazioni o attestazioni di conformità delle lavorazioni e delle forniture eseguite e, in particolare, se obbligatorie, quelle di cui all'articolo 1 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
10. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
11. L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito (AS BUILT) entro 60 (sessanta) giorni dalla data d'ultimazione dei lavori. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite. L'appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore,
12. In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la penale prevista dall'art. 16 del presente C.S.A..
13. In sede di collaudo dei lavori il collaudatore verificherà il corretto adempimento del presente obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito.

Art. 53 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo all'interno del confine comunale, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.
3. Qualora i materiali provenienti da escavazioni o di risulta non dovessero essere in alcun modo riutilizzabili l'appaltatore ha l'onere di smaltirli, come previsto nelle singole voci di elenco prezzi, intendendosi a tal costo compensato degli oneri del carico, trasporto e smaltimento (comprese spese di discarica) e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Lo smaltimento avviene sotto la totale e piena responsabilità dell'appaltatore che si dovrà qualificare come produttore del rifiuto.
4. Per quanto attiene i materiali provenienti da escavazioni o di risulta si farà riferimento alla vigente normativa ed in particolare al D.P.R. 120/2017, al D. Lgs 152/2006 tanto per la loro qualificazione come terre e rocce da scavo, quanto per gli adempimenti conseguenti, utilizzando ove necessario la specifica modulistica predisposta dalla Regione del Veneto.

Art. 54 – Proprietà degli oggetti trovati

1. Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l'articolo 35 del Capitolato Generale.

Art. 55 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

Art. 56 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del responsabile del procedimento, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Nel cartello di cantiere l'appaltatore dovrà indicare anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 105 comma 15 del Codice.
3. Il cartello di cantiere non è soggetto ad altre autorizzazioni oltre a quella della Direzione dei Lavori e non è soggetto al pagamento delle imposte per la pubblicità, a prescindere dalla sua dimensione.

Art. 57 – Danni

1. Ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 49/2018, se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori deve compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Nei casi in esame, restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:
 - a. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente C.S.A.. In particolare, nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

- d l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 58 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
4. In merito all'accettazione dei materiali si applicano i principi di cui all'art. 11 del presente C.S.A.
 - a il prezzo dei materiali potrà essere ridotto nel caso il direttore dei lavori, per ragioni di necessità o convenienza, abbia autorizzato l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero abbia autorizzato una lavorazione di minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo;
 - b il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore;
5. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai termini dell'articolo 232 del Regolamento Generale.
6. Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
7. Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilità e staticità dell'opera, l'agibilità della stessa e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
8. È fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione nel caso di colpa dell'appaltatore.

Art. 59 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore (esecutore) il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (Veneto), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori ai sensi dell'art. 105 comma 9 del Codice. L'appaltatore (esecutore) è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidetta da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Al fine della verifica dell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate l'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per l'appaltatore (esecutore) e per i subappaltatori.
2. Nel caso dal DURC risultasse un'inadempienza contributiva riguardante uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente appalto (appaltatore subappaltatori i soggetti titolari di subappalti e cottimi) si applicherà quanto disposto dagli art. 30 commi 5, 5bis e 6 del Codice. Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
3. L'Appaltatore deve munire il personale occupato d'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
4. Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, così come stabilito dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comporta l'applicazione, in capo all'Appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Art. 60 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

1. L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
 - b le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 62 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, il presente contratto sarà risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. In caso di Appaltatore (esecutore) costituito in forma di associazione temporanea d'impresе la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
5. Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore (esecutore) avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

TABELLA «A»	INCIDENZA DELLA MANODOPERA” comprensiva spese generali (15%) e utile di impresa (10%)
-------------	--

n.	Categorie	Descrizioni categorie	Importo opere	Manodopera	Incidenza %
1	OG3	OPERE STRADALI	€ 1.023.323,27	€ 169.170,84	16
2	OG10	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 108.651,73	€ 19.557,31	18
3	OS12A	BARRIERE STRADALI	€ 10.025,00	€ 501,25	5
TOTALE			€ 1.142.000,00	€ 189.229,40	17

TABELLA «B1»		PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI	
Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori		Euro	In % Sul totale
1	Lavorazioni e forniture a misura	0	0
Parte 1 - TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA			
2	Lavorazioni e forniture a corpo		
	DEMOLIZIONI	€ 33.681,03	2,95%
	SCAVI	€ 85.624,16	7,50 %
	OPERE CIVILI	€ 92.831,45	8,13%
	TOMBINAMENTI	€ 90.378,06	7,91%
	COSTRUZIONE RILEVATI	€ 88.416,44	7,74%
	PAVIMENTAZIONI	€ 286.595,47	25,10%
	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	€ 43.793,00	3,84 %
	SEGNALETICA	€ 13.845,45	1,21 %
	OPERE A VERDE E AREDO	€ 56.331,30	4,93 %
	RECINZIONI E PARAPETTI	€ 101.854,77	8,92 %
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 188.393,63	16,50 %
	PREDISPOSIZIONI E INTERRAMENTO LINEE AEREE	€ 60.255,24	5,28 %
Parte 2 - TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A CORPO		€ 1.142.000,00	100%
3	Lavorazioni e forniture in economia		
	Economie	0,00	0%
Parte 3 - TOTALE LAVORAZIONI E IN ECONOMIA			
a)	Totale importo lavorazioni e forniture (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza) (Parti 1 + 2 + 3)	€ 1.142.000,00	100%
4	Costi della sicurezza a misura		
Parte 4 - TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA A MISURA		0,00	

5	Costi della sicurezza a corpo	
<i>Parte 5 - TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO</i>		€ 32.000,00
6	Costi della sicurezza in economia	
<i>Parte 6 - TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA IN ECONOMIA</i>		0,00
b)	Totale costi della sicurezza (Parti 4+5+6)	€ 32.000,00
	TOTALE LAVORI DA APPALTARE [somma di a) + b)]	€ 1.174.000,00

[per lavori a corpo]

TABELLA «B2»		PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI	
<i>Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori</i>		<i>Euro</i>	<i>In %</i>
1	Lavorazioni e forniture a corpo		
	DEMOLIZIONI	€ 33.681,03	2,95%
	SCAVI	€ 85.624,16	7,50 %
	OPERE CIVILI	€ 92.831,45	8,13%
	TOMBINAMENTI	€ 90.378,06	7,91%
	COSTRUZIONE RILEVATI	€ 88.416,44	7,74%
	PAVIMENTAZIONI	€ 286.595,47	25,10%
	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	€ 43.793,00	3,84 %
	SEGNALETICA	€ 13.845,45	1,21 %
	OPERE A VERDE E AREDO	€ 56.331,30	4,93 %
	RECINZIONI E PARAPETTI	€ 101.854,77	8,92 %
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 188.393,63	16,50 %
	PREDISPOSIZIONI E INTERRAMENTO LINEE AEREE	€ 60.255,24	5,28 %
TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A CORPO		€ 1.142.000,00	100%

verde inglese scuro**COMUNE DI VENEZIA**

SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

OGGETTO DEI LAVORIOggetto dei lavori oggetto dei lavori **Rosso****Progetto esecutivo approvato con delibera: D.G.C n. xxxx del xx-xx-xxxx**
PROGETTAZIONE:**UFFICIO DIREZIONE LAVORI**

- **Direttore dei lavori:**
- **Direttore/i operativo/i:**
- **Ispettore/i di cantiere:**

Responsabile dei Lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: x

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: xxxx Notifica preliminare in data: xxxxxxxx

Responsabile unico del procedimento:**Dirigente del Settore:****IMPORTO DEL PROGETTO: €****IMPORTO DEL CONTRATTO: €****DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA: €****Impresa/e esecutrice/i:****direttore tecnico del cantiere:** _____**Intervento finanziato con fondi dell'ente appaltante****inizio dei lavori** xx-xx-xxxx**Tempo utile** xx giorni**Fine lavori** xx-xx-xxxx

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale

telefono: xxxxx xxxxxx fax: xxxx xxxxxx

http: // www .comune.venezia.it E-mail: xxxxxxxx.xxxxxx@comune.venezia.it

TABELLA «D»	RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
-------------	---

1.a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture a misura (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza)	€ 0,00
1.b Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza)	€ 1.142.000,00
1.c Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture in economia (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza)	€ 0,00
1.d Costi della sicurezza	€ 32.000,00
1 Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b + 1.c + 1.d)	€ 1.174.000,00
2.a Ribasso offerto in percentuale	
3 Importo del contratto	€
4 Cauzione definitiva base (3 x 10%) _____ %	€
5 Maggiorazione Cauzione definitiva (per ribassi > al 10%) _____ %	€
6 Cauzione definitiva finale (4 + 5) _____ %	€
7 Cauzione definitiva finale ridotta (50% di 6) _____ %	€
8 Incremento garanzia base di 5 punti per irregolarità in materia di tutela e trattamento dei lavoratori _____ %	€
9 Incremento garanzia base di 5 o 10 punti per contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza _____ %	
10 Importo netto stato d'avanzamento	
11 Tempo utile per l'esecuzione dei lavori	450 GIORNI
12 Penale	‰
13 Importo assicurazioni (danni ad impianti ed opere – responsabilità civile verso terzi)	Importo di contratto: € _____; danni a impianti ed opere preesistenti: € 100.000,00 danni da demolizione e sgombero: € 50.000,00_ Responsabilità civili € 500.000,00

TABELLA E – ELENCO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO IN DATA 6 APRILE 2017 DALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VENEZIA, ENTE PROVINCIA DI VENEZIA E I COMUNI DELLA PROVINCIA MEDESIMA TRA I QUALI IL COMUNE DI VENEZIA

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento del personale